

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 1566/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 ⁽⁴⁾ una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare il periodo sperimentale in corso almeno fino al termine della campagna 1993/1994;

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1992/1993; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarne l'attuazione per una campagna viticola;

considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 12 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 nel corso della campagna vitivinicola 1992/1993 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio relazioni relative alle zone viticole, all'alcolizzazione, all'incidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché le eventuali proposte che ne derivano; che per mettere a punto tali relazioni è stata necessaria l'organizzazione di studi con la partecipazione di esperti indipendenti, che non è stato ancora possibile portare a termine;

considerando che l'importanza dei problemi succitati per il settore in esame richiede che siano proposte soluzioni il più possibile coerenti tra loro; che per salvaguardare tale coerenza appare necessario mettere a punto le proposte necessarie sulla scorta di tutti i dati disponibili, il che comporta il rinvio di talune scadenze per una campagna di commercializzazione,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 17, paragrafo 3, la data del 31 agosto 1993 è sostituita dal 31 agosto 1994.
- 2) Il testo dell'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Entro la fine della campagna 1993/1994, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulla delimitazione delle zone viticole della Comunità. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, decide in merito alla delimitazione delle zone viticole in tutta la Comunità; queste disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna 1994/1995.»

- 3) Il testo dell'articolo 20, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Anteriormente al 1° settembre 1993, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1, corredata eventualmente di proposte adeguate. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, si pronuncia nel 1994 sulle misure da adottare in materia di aumento della gradazione alcolica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1.»

- 4) Il testo dell'articolo 32, paragrafo 3, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«In deroga al primo e secondo comma, i produttori che hanno concluso per la campagna 1992/1993 contratti di magazzino a lungo termine possono chiedere la resiliazione di questi contratti, entro un limite massimo del 90 % dei volumi che formano oggetto dei contratti. In questo caso l'aiuto è versato per il periodo di magazzino effettivamente trascorso.

Tuttavia, per vini da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39, la relativa domanda prende effetto al 1° luglio 1993.»

- 5) All'articolo 39:

— il testo del paragrafo 3, terzo e quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«Fino al termine della campagna 1993/1994:

— la percentuale uniforme è fissata a 85 %;

— le campagne consecutive di riferimento sono le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984.

⁽¹⁾ GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. C 150 del 31. 5. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27).